

LE FONTI
DEL DIRITTO
ALIMENTARE



a cura di: Federica Girinelli

INDICE DEGLI ARGOMENTI

- LA NOZIONE : COS'È IL DIRITTO ALIMENTARE?
- IL DIRITTO AL CIBO E LE MODALITA' DI IMPLEMENTAZIONE
- IL SISTEMA MULTILIVELLO DI FONTI DEL DIRITTO ALIMENTARE - A LIVELLO EUROPEO
- (SEGUE) A LIVELLO INTERNAZIONALE
- (SEGUE) A LIVELLO NAZIONALE
- LA COSTRUZIONE NEL TEMPO DI UN DIRITTO ALIMENTARE EUROPEO
- L'OGGETTO DELLA MATERIA: L'ALIMENTO E LA PROBLEMATICA DELLE DENOMINAZIONI MERCEOLOGICHE.

COS'È IL DIRITTO ALIMENTARE?

NOZIONE DESCRITTIVA

Sistema di regole che hanno ad oggetto l'alimento sotto ogni aspetto: in particolare, la produzione, la commercializzazione ed i controlli

NOZIONE ONTOLOGICA

Complesso di regole giuridiche di origine nazionale, europea ed internazionale informate alla finalità di proteggere il consumatore di alimenti. La protezione si manifesta vietando la messa in circolazione di alimenti insicuri.

(L. Costato)

SEGUE

MA SOPRATTUTTO ESISTE UN DIRITTO ALIMENTARE??

- Il dubbio sorge in considerazione della normativa in materia, disorganica, pletorica e confusa.
- Il dubbio si risolve grazie ad un'interpretazione sistematica ed evolutiva delle normative vigenti, che fa ritenere possibile costruire NON una mera legislazione alimentare, bensì un SISTEMA di DIRITTO ALIMENTARE, caratterizzato da principi fondanti, talvolta derogatorio rispetto ai principi propri del diritto comune e autosufficiente pur in presenza di lacune normative.

SEGUE
I PRINCIPI FONDANTI

- La distinzione tra Food Safety e Food Security
- La correttezza delle informazioni alimentari
- La sicurezza degli alimenti in circolazione sui mercati
- Il principio di precauzione: applicazione nella cd. Analisi del rischio alimentare
- Il principio di prevenzione; applicazione nell'ambito dell'igiene alimentare
- La tutela del consumatore (sicurezza informativa e sicurezza sanitaria)

DIRITTO AL CIBO

- **ART. 25 DICHIARAZIONE DEI DIRITTI DELL'UOMO:** ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo all'alimentazione, al vestiario, all'abitazione e alle cure mediche e ai servizi sociali necessari.
- **STATI DIVENUTI INDIPENDENTI ALLA FINE DEL COLONIALISMO:** riconoscimento espresso del diritto ad una alimentazione adeguata
- **STATI OCCIDENTALI:** assenza di un riconoscimento espresso, ma riconduzione del diritto al cibo ai principi di eguaglianza, solidarietà sociale e dignità.

SEGUE

- **ART. 11 PATTI SUI DIRITTI ECONOMICI, SOCIALI E CULTURALI:** gli Stati parti del presente Patto riconoscono il diritto di ogni individuo ad un livello di vita adeguato per sé e per la propria famiglia, che includa un'alimentazione, un vestiario ed un alloggio adeguati, nonché al miglioramento continuo delle proprie condizioni di vita.
- **COMMENTO GENERALE N. 12 AI PATTI SUI DIRITTI ECONOMICI, SOCIALI E CULTURALI:** collegamento del diritto al cibo alla dignità stessa dell'uomo, con la conseguenza di ritenerlo strumentale sia rispetto all'attuazione effettiva di altri diritti riconosciuti a livello internazionale sia rispetto alla realizzazione concreta di tutte le politiche di promozione della giustizia sociale.
- **ULTERIORI CONVENZIONI INTERNAZIONALI:** Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza del 1989; Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione della donna del 1980.

NECESSITÀ DI AFFERMAZIONE DI UN DIRITTO AL CIBO

- Nonostante nella società contemporanea non manchino le tecnologie e gli strumenti per assicurare un'adeguata produzione agricola, è di tutta evidenza l'esistenza, anche al tempo presente, di una distribuzione iniqua delle risorse alimentari.
- **VERTICE FAO 1996:** l'impegno da parte dei Governi degli Stati membri di dimezzare il numero delle persone denutrite entro il 2015
- **VERTICE FAO 2000:** si rese nota la consapevolezza della impossibilità di attuazione dell'impegno assunto senza la previa modifica sostanziale delle politiche internazionali in materia di alimentazione e salute
- **VERTICE FAO 2009:** l'impegno nella lotta contro la sperequata distribuzione delle derrate alimentari è stato ribadito in una dichiarazione solenne

SEGUE

Ritrosia degli Stati a riconoscere l'esistenza di un diritto soggettivo ad un'adeguata alimentazione

- Il riconoscimento di un diritto al cibo implica un dovere di attuazione da parte dei soggetti esercenti le funzioni pubbliche ed ovviamente anche una responsabilità dei medesimi, a fronte della mancata, parziale o scorretta attuazione del diritto in parola
- Dalla visione del diritto al cibo propria dei Patti sui diritti economici, emerge l'attribuzione agli Stati membri di un triplice compito consistente nel rispettare, proteggere e realizzare il diritto ad un'adeguata alimentazione di tutti gli uomini.

MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL DIRITTO AL CIBO

Strategia della sicurezza alimentare



a cura di: Federica Girinelli

Strategia della sovranità alimentare



STRATEGIA DELLA SICUREZZA ALIMENTARE

- **TRE DIMENSIONI:** la disponibilità di alimenti adeguati al proprio sostentamento, l'accesso all'offerta alimentare e l'utilizzo biologico e sicuro delle risorse alimentari disponibili
- **VERTICE FAO 1996:** la sicurezza alimentare sussiste quando tutti gli uomini hanno la possibilità di accedere al cibo sano sicuro
- **RISOLUZIONE DEL 18 DICEMBRE 2008 DELL'ASSEMBLEA GENERALE DELLE NAZIONI UNITE (63/187):** ivi, in particolare, l'organo plenario, dopo aver ribadito l'esistenza a livello internazionale di un diritto di ogni uomo ad una alimentazione adeguata e alla libertà dalla fame, collega tali posizioni giuridiche soggettive attive ad un corretto governo dell'intera filiera alimentare, agevolato dai progressi tecnologici e dalle conoscenze scientifiche.

STRATEGIA DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE

□ **VIA CAMPESINA 1996:** la sovranità alimentare si traduce nel diritto dei popoli a definire le proprie politiche alimentari e le tecniche sostenibili di produzione, distribuzione e consumo di alimenti, che garantiscano, a loro volta, il diritto ad un'adeguata alimentazione per tutti gli uomini

□ **INTRODUZIONE DELLA PROSPETTIVA POLITICA NEL DIBATTITO**

SULL'IMPLEMENTAZIONE DEL DIRITTO AL CIBO: nella lotta contro l'iniqua distribuzione delle risorse alimentari risulta fondamentale ma non sufficiente attribuire al cibo la natura di diritto umano. Occorre, in aggiunta, predisporre delle politiche, verosimilmente non più nazionali bensì internazionali o quantomeno sovranazionali, che, consapevoli della peculiarità del bene giuridico-cibo, siano disposte a derogare almeno in parte ai principi propri del commercio internazionale e della cultura giuridica occidentale pur di garantire un'alimentazione sana ed adeguata per tutti gli uomini

IL SISTEMA MULTILIVELLO DI FONTI

- a livello europeo -

- Premesse: principio di attribuzione e principio di primazia del diritto dell'Unione
- L'ALIMENTAZIONE non compare espressamente in alcun elenco delle competenze attribuite all'Unione
- L'Unione è sempre intervenuta in materia di alimentazione tramite: gli articoli del trattato relativi all'avvicinamento delle legislazioni nazionali in tema di libera circolazione delle merci, nonché tramite l'art. 168 TFUE in materia di sanità pubblica ed anche tramite la Pac (politica agricola comune).
- Nella Pac, rileva in particolare il Reg. 1308 del 2013 sull'organizzazione comune del mercato, che stabilisce norme di commercializzazione specifiche per ogni settore merceologico.

SEGUE

- a livello internazionale -

Nel Trattato di Marrakech del 1994:

- Accordo sull'agricoltura
- Accordo sulle misure sanitarie e fitosanitarie
- Accordo TBT sugli ostacoli tecnici agli scambi
- Accordo TRIPs sugli aspetti della proprietà intellettuale relativi al commercio

Convenzioni bilaterali : es. CETA

TRATTATO DI MARRAKECH

ACCORDO SULL'AGRICOLTURA

Riduzione del protezionismo;

Aumento dell'accesso al mercato;

Riduzione dei sostegni economici pubblici alle esportazioni nazionali.

ACCORDO SPS

Applicazione di misure sanitarie e fitosanitarie armonizzate;

Minimizzazione degli effetti negativi sul commercio internazionale;

Fondamento scientifico

ACCORDO TBT

Armonizzazione nell'ambito delle misure tecniche adottate dagli Stati per garantire la sicurezza della circolazione in commercio dei prodotti sia agricoli che industriali.

TRIPs

Tutela delle denominazioni merceologiche, sempre però nel rispetto del sommo principio della concorrenza e del liberismo.

ESEMPIO DI CONVENZIONE BILATERALE : CETA

Il CETA in 60 secondi

Cos'è?

È il nuovo accordo commerciale tra l'UE e il Canada...

... che ridurrà il 98% dei dazi reciproci e promuoverà gli scambi e gli investimenti



SEGUE

- a livello nazionale -


- In passato: non vi era una menzione espressa nella Carta Costituzionale circa la competenza normativa in materia alimentare
- Riforma del Titolo V: l'alimentazione tra le materie a competenza concorrente
- Problematiche: le materie cd. trasversali di esclusiva competenza statale e la nozione nazionale di competenza concorrente, diversa dalla nozione europea.
ES: tutela della salute, rapporti con l'UE, ordine pubblico, profilassi internazionale, tutela dell'ambiente ed agricoltura.

SEGUE

IL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Il Ministero, istituito nel 1946, è stato sottoposto più volte a riforme organizzative.

- A. Con la Legge n. 132 del 18/11/2019 è stato convertito in legge, con modificazioni, il D.L. n. 104 del 21/09/2019 ai sensi del quale al Ministero per i beni e le attività culturali sono state trasferite le funzioni esercitate dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo in materia di turismo.
- B. La denominazione: "Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali" ha sostituito quella di "Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo".
- C. Con il successivo D.P.C.M. n. 179 del 05/12/2019 è stato adottato il Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e con il D.M. n. 9361300 del 04/12/2020 sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali.



3 DIPARTIMENTI

- Politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale
- Politiche competitive, qualità agroalimentare, pesca e ippica
- Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari

POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE

3 DIREZIONI GENERALI

- Politiche internazionali e dell'Unione Europea
- Sviluppo rurale
- Economia montana e delle foreste


POLITICHE COMPETITIVE, QUALITÀ AGROALIMENTARE, PESCA E IPPICA

3 DIREZIONI GENERALI

- Promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica
- Pesca marittima e acquacoltura
- Affari generali, risorse umane, rapporti con le regioni e gli enti territoriali

ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ E DELLA REPRESSIONE FRODI

- Riconoscimento organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore
- Prevenzione e contrasto alle frodi agroalimentari
- Uffici territoriali
- Laboratori




LA COSTRUZIONE DI UN DIRITTO ALIMENTARE EUROPEO

a cura di: Federica Girinelli

Evoluzione storica

EVOLUZIONE DEL DIRITTO ALIMENTARE EUROPEO

- ANNI '60: regolamenti in materia di PAC e direttiva n. 2645 del 1962
- ANNI '70: misure verticali ed orizzontali introdotte tramite la PAC
- ANNI '80: giurisprudenza creativa da parte della Corte di Giustizia
- ANNI '90: nascita ufficiale di un diritto alimentare europeo ma anche diffusione della prima grande crisi alimentare (la cd. mucca pazza)
- ANNI 2000: basi del moderno diritto alimentare europeo grazie al Reg. 178 del 2002



Attualmente è pacificamente riconosciuta l'esistenza di un

DIRITTO ALIMENTARE EUROPEO:

- si tratta di un sistema normativo fondato sui pilastri della **INFORMAZIONE** (reg. 1169 del 2011) e della **SICUREZZA** (reg. 178 del 2002);
- suo oggetto di studio è l'**ALIMENTO**, definito teleologicamente dal reg. 178 come tutto ciò che è destinato ad essere ingerito dagli uomini.

Il cd. MUTUO
RICONOSCIMENTO

- 1) Ratio
- 2) Origini
- 3) Temperamenti
- 4) Situazione attuale



IL PRIMO PROBLEMA

CHE PONE

L'ALIMENTO:

IL SUO NOME

ART. 34 TFUE:

SONO VIETATE TRA GLI STATI MEMBRI LE RESTRIZIONI QUANTITATIVE ALL'ESPORTAZIONE NONCHÉ QUALSIASI ALTRA MISURA AD EFFETTO EQUIVALENTE

**Sentenza della Corte di Giustizia Dassonville, 11 luglio 1974,
C-8/74:**

‘Ogni normativa commerciale degli stati membri che possa ostacolare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi intracomunitari va considerata come una misura d’effetto equivalente a restrizioni quantitative. Finché non sarà stato istituito un regime comunitario che garantisca ai consumatori l’autenticità della denominazione di origine di un prodotto, gli stati membri che intendano adottare provvedimenti contro comportamenti sleali in tale settore possono farlo a condizione che tali provvedimenti siano ragionevoli e che non siano utilizzati ai fini d’una discriminazione arbitraria o d’una restrizione dissimulata al commercio tra gli stati membri’

**Sentenza della Corte di Giustizia Cassis de Dijon,
20 febbraio 1979, C-120/78:**

‘In mancanza di una normativa comune, gli ostacoli per la libera circolazione intracomunitaria derivanti da disparità delle legislazioni nazionali relative al commercio dei prodotti di cui trattasi vanno accettati qualora tali prescrizioni possano ammettersi come necessarie per rispondere ad esigenze imperative attinenti, in particolare, all’efficacia dei controlli fiscali, alla protezione della salute pubblica, alla lealtà dei negozi commerciali e alla difesa dei consumatori’

TEMPERAMENTI

AL PRINCIPIO DEL MUTUO RICONOSCIMENTO

- La clausola di salvaguardia (art. 36 TFUE): Le disposizioni degli articoli 34 (il divieto di restrizioni quantitative all'importazione e misure ad effetto equivalente) e 35 (il divieto di restrizioni quantitative all'esportazione e misure ad effetto equivalente) lasciano impregiudicati i divieti o restrizioni all'importazione, all'esportazione e al transito giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, o di tutela della proprietà industriale e commerciale. Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri'

SEGUE

- Sentenza Smanor (14 luglio 1988, C-298/1987): 'L'articolo 30 del trattato osta a che uno stato membro applichi alle merci importate da un altro stato membro, ove esse sono legalmente prodotte e messe in commercio, una normativa nazionale che riservi il diritto di usare la denominazione yogurt agli yogurt freschi, ad esclusione di quelli surgelati, qualora le caratteristiche di questi non siano sostanzialmente diverse da quelle del prodotto fresco e un'adeguata etichettatura, con l'indicazione della data limite per la vendita o per il consumo, basti per garantire al consumatore una corretta informazione'.

SEGUE

- Comunicazione della Commissione europea (GUCE C. 270 del 1991) sulle denominazioni di vendita dei prodotti alimentari: uno stato membro importatore può 1) mantenere la stessa denominazione con cui il prodotto importato è legalmente commercializzato nel paese di provenienza; 2) attribuire al prodotto importato il nome con cui prodotti simili vengono commercializzati entro i suoi confini; 3) utilizzare ambedue le denominazioni merceologiche; 4) laddove la denominazione legale propria del paese di origine si discosti in modo considerevole dalle qualità che nel paese di importazione sono tradizionalmente associate a quel nome, lo stato importatore può attribuire al prodotto un nome diverso.

LA SITUAZIONE ATTUALE

Art. 17 par. 3 Reg. 1169/2011:

'In casi eccezionali, la denominazione dell'alimento nello stato membro di produzione non è utilizzata nello stato membro di commercializzazione quando il prodotto che essa designa nello stato membro di produzione è talmente diverso, dal punto di vista della sua composizione o fabbricazione, dal prodotto conosciuto nello stato membro di commercializzazione sotto tale denominazione che il paragrafo 2 (n.d.a. il par. 2 prevede che, nelle ipotesi in cui vi è un rischio di confusione per le denominazioni alimentari, il prodotto deve essere accompagnato nel paese di commercializzazione da altre informazioni descrittive) non è sufficiente a garantire, nello stato membro di commercializzazione, un'informazione corretta per i consumatori'.

**LA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI
GIUSTIZIA IN MATERIA DI
DENOMINAZIONE DEGLI ALIMENTI**

PRONUNCE CASSIS DE DIJON, ZONI E IN MATERIA DI ACETO

a cura di: Federica Girinelli

SENTENZA DEL 20 FEBBRAIO 1979

CAUSA 129/1978

CASSIS DE DIJON

- In fatto: la società S.p.A. Rewe Zentral AG con sede in Colonia voleva importare dalla Francia alla Germania un liquore (Cassis De Dijone) con gradazione alcolica da 15° a 20°. La Germania, tuttavia, negò l'autorizzazione all'importazione poiché la sua normativa nazionale stabiliva che potevano essere messi in vendita solo alcolici con gradazione almeno pari al 32° %.
- In diritto: "In mancanza di una normativa comune, gli ostacoli per la libera circolazione intracomunitaria derivanti da disparità delle legislazioni nazionali relative al commercio dei prodotti di cui trattasi vanno accettati qualora tali prescrizioni possano ammettersi come necessarie per rispondere ad esigenze imperative attinenti, in particolare, all'efficacia dei controlli fiscali, alla protezione della salute pubblica, alla lealtà dei negozi commerciali e alla difesa dei consumatori"

SEGUE

- In diritto: "Le prescrizioni relative alla gradazione minima delle bevande alcoliche non perseguono uno scopo di interesse generale atto a prevalere sulle esigenze di libera circolazione delle merci, che costituisce uno dei principi fondamentali della Comunità. L'effetto pratico di prescrizioni di tal genere consiste principalmente nel garantire un vantaggio alle bevande con alta gradazione alcolica".
- In diritto: **"Risulta quindi che la condizione unilaterale imposta dalla normativa di uno stato membro della gradazione minima per la messa in commercio di bevande alcoliche costituisce un ostacolo per gli scambi incompatibile con l'art. 30 del Trattato'.**

SENTENZA DEL 9 DICEMBRE 1981

CAUSA 193/1908

L'ACETO


- In fatto: la normativa italiana contenuta nell'art. 41 del DPR 162/1965 in materia di commercializzazione di aceto vietava la commercializzazione di aceto per uso alimentare che non provenga dalla fermentazione di vino. Le disposizioni in parola trovavano applicazione sia con riferimento ai produttori nazionali che agli importatori.
- In diritto: "Il sistema instaurato dalla legislazione italiana sebbene si applichi indistintamente ai prodotti nazionali e a quelli importati, provoca egualmente di fatto effetti protezionistici. Esso è stato configurato in modo da lasciare entrare in Italia solamente aceto di vino. **Tale sistema giova ad una produzione nazionale tipica, sfavorendo varie categorie di aceto naturale prodotto negli altri Stati membri**".

SENTENZA DEL 14 LUGLIO 1988

CAUSA 90/1986

LA PASTA

- In fatto: la normativa italiana contenuta nell'art. 29 della legge 580/1967 vietava la commercializzazione in Italia di paste che non fossero state prodotte con farina di grano duro. Il sig. Zoni voleva importare dalla Germania pasta di grano tenero e gli fu proibito.
- In diritto: la Corte di Giustizia ha evidenziato che non sussistono ragioni di carattere imperativo tali da giustificare una restrizione all'libertà di circolazione delle merci. Non è difatti scientificamente provato che la pasta di farina di grano tenero sia dannosa per la salute; né tantomeno vi è il rischio di confusione da parte dei consumatori, scongiurabile tramite una opportuna etichettatura.



OGGI non si pongono più particolari controversie sulla denominazione degli alimenti, essendosi proceduto all'elaborazione di denominazioni legali armonizzate negli Stati membri nonché all'emanazione del Reg. 1169 del 2011, che si occupa specificamente della corretta informazione alimentare in Europa. Le problematiche attuali concernono invece le modalità di protezione delle cd. denominazioni di qualità.

LA PAC - PROFILI APPLICATIVI

politica agricola comune

- **ART. 38, PARAGR. 1 CO. 1:** «*L'unione definisce ed applica una politica comune dell'agricoltura e della pesca*». Pertanto, non si ha a livello europeo una mera disciplina in materia agricola ed ittica, bensì una politica comune: ***l'Unione ha la competenza a realizzare interventi programmatici e regolativi tanto sulla produzione quanto sul commercio dei relativi prodotti.***
- **ART. 39, PARAGR. 1:** le finalità della Pac consistono nell'incremento della produttività attraverso lo sviluppo del progresso tecnico e l'impiego migliore dei fattori della produzione, nonché nell'assicurazione di un tenore di vita equo alla popolazione agricola, grazie al miglioramento del reddito degli agricoltori; nella stabilizzazione dei mercati agricoli, nonché nella garanzia degli approvvigionamenti; nell'assicurazione di prezzi ragionevoli per i consumatori.

LA PAC VIGENTE MA IN SCADENZA

PAC

REGOLAMENTO ORIZZONTALE 1306/2013

PRIMO PILASTRO

SECONDO PILASTRO

• PAGAMENTI DIRETTI

Reg. 1307/13

- obbligatori:

- a - pagamenti di base
- b - greening
- c - giovani agricoltori

- facoltativi:

- 1 - piccoli agricoltori
- 2 - primi etadi
- 3 - aree svantaggiate
- 4 - aiuti accoppiati

• INTERVENTI DI MERCATO

Reg. 1308/13

FONDO FEAGA

Fondo europeo
agricolo di garanzia

Sviluppo rurale

Regolamento
1305/13

FONDO
FEASR

Fondo europeo
agricolo di sviluppo
rurale

I PILASTRO: PAGAMENTI DIRETTI E INTERVENTI DI MERCATO

- **Benefici**: rafforzamento della stabilità del mercato; metodi di produzione sostenibili; occupazione e solidità economica nelle zone rurali; sicurezza alimentare.
- **Fondo di finanziamento: il FEAGA.**
Finanzia soprattutto il regime dei pagamenti diretti e (in misura sempre minore) quel poco che resta degli interventi di mercato, quali restituzioni all'esportazione e regolazione dei mercati agricoli; a queste due principali linee di intervento si aggiungono azioni veterinarie, promozione dei prodotti agricoli, misure per la conservazione, caratterizzazione, raccolta ed utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura, creazione e mantenimento dei sistemi d'informazione contabile agricola, sistemi di indagini agricole.

II PILASTRO: SVILUPPO RURALE

- **Benefici:**
mantenimento della produzione nelle zone svantaggiate;
difesa della biodiversità;
mantenimento dei metodi di produzione meno redditizi;
gestione ecosostenibile dei terreni.
- **Fondo di finanziamento: il FEASR.** Finanzia la politica di sviluppo rurale, ossia tutte le misure destinate al secondo pilastro della Pac, contenute nei Psr, in gestione condivisa con gli Stati membri. Anche se l'architettura della Pac rimane sostanzialmente invariata nei suoi tratti di fondo, la Commissione sottolinea come essa tenda ad una maggiore integrazione delle diverse componenti: in particolare, il nuovo impianto del regime dei pagamenti diretti dovrà sfruttare di più le sinergie con il secondo pilastro, che a sua volta viene inserito in un quadro strategico comune per meglio coordinare la sua azione con altri fondi dell'Ue. Inoltre l'applicazione del regolamento sul finanziamento (reg. orizzontale) è allargata a riunire ulteriori disposizioni comuni, come ad esempio le norme sulla condizionalità di base, che prima erano inserite nel regolamento sui pagamenti diretti.

LA PAC IN FIERI 2023 - 2027

➤ **PIANO STRATEGICO NAZIONALE:**
notificato alla
Commissione
Europea il
31/12/2021

➤ **OSSERVAZIONI DA PARTE DELLA COMMISSIONE EUROPEA AL PIANO STRATEGICO NAZIONALE ITALIANO :** notificate
all'Italia il 31/03/2022

Il Governo sta procedendo all'adattamento del piano strategico alle osservazioni della Commissione Europea. Seguirà una nuova notifica del piano aggiornato.